Comune di Acquasanta Terme
Provincia di Ascoli Piceno
SERVIZI SCOLASTICI
affarigenerali@comune.acquasantaterme.ap.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PERIODO 01.01.2017 – 30.06.2019

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'espletamento del servizio di assistenza dei bambini della scuola dell'infanzia, durante il trasporto su scuolabus comunali, su mezzi di ditte appaltatrici di servizio scuolabus o su mezzi di trasporto pubblico locale nonché le modalità di gara per la scelta del contraente.

Articolo 2
IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE PRESUNTO

L'importo a base d'asta è fissato in **€ 17,94**, oltre oneri per la sicurezza, di €. 0,06 non soggetti a ribasso oltre Iva, pari al costo orario omnicomprensivo di gestione del servizio.
Il monte ore annuale, sulla base di una stima previsionale, è pari circa a **2780** ore. Il numero complessivo presumibile delle ore di servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus è stimato in 6970 ore. Pertanto Il valore complessivo **presunto** dell'appalto per la durata prevista al punto 3 è indicato nel seguente prospetto:

6970 ore x 17,94 €./h= **€. 125.041,80**

+ Iva come per legge ed oltre €. 418,20 per oneri per la sicurezza non ammessi a ribasso.
Durante la gestione del Servizio l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il servizio ai medesimi oneri, patti e condizioni fissati a seguito dell'espletamento della gara.

Articolo 3
DURATA

L'appalto decorrerà dal **01 GENNAIO 2017 al 30 GIUGNO 2019.**

Articolo 4
REQUISITI PER PARTECIPAZIONE GARA

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all'art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;

La partecipazione alla presente procedura è riservata ai soggetti di cui all'art. 45, del D. Lgs. 50/2016, che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

- *insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del nuovo Codice;*
- *insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.i.;*
- *insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e s.m.i.;*
- *osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;*
- *che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, o in alternativa, che non ne siano assoggettate;*
- *che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile e siano in regola con i relativi versamenti;*
- *che non si trovano nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01.*

b) **REQUISITI DI IDONETA' PROFESSIONALE**

- *che siano iscritte al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in è residente l'impresa.*

c) **REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO**

Ai sensi dell'art. 83, lett. b) e c) del codice (d.leg.vo n. 50/2016), la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:
1) realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari (2013 – 2015), di un fatturato minimo annuo di €. 15.000,00 nel settore oggetto di appalto;
2) esperienza nel settore oggetto di appalto con esecuzione nell'ultimo triennio (2013-2015), di almeno un (1) servizio identico presso Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 5
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve assicurare:

- Vigilanza e assistenza degli alunni durante il trasporto;
- Aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo;
- Accompagnamento e vigilanza degli alunni nel momento dell'attraversamento della strada fino al cancello della scuola o alle fermate prestabilite;
- Controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti con particolare verifica dell'uso della cintura al fine di evitare situazioni che potrebbero arrecare danno.

In particolare il servizio dovrà espletarsi mediante sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni all'interno degli scuolabus e per l'eventuale itinerario da percorrere a piedi tra il mezzo comunale e l'accesso nel plesso scolastico, ove la responsabilità dell'incolumità degli alunni viene assunta dal personale della scuola.

La sorveglianza fisica e l'assistenza consistono nella particolare cura ed attenzione da parte dell'assistente di far salire il bambino o alunno sullo scuolabus, nonché di persone diversamente abili e di anziani non autosufficienti durante il trasporto con gli scuolabus e con gli altri mezzi comunali, sistemarlo nell'apposito posto, allacciargli le cinture di sicurezza e sorvegliarlo durante la circolazione dell'automezzo.

La sistemazione del bambino e degli alunni, eventualmente anche **diversamente abili,** durante il trasporto con gli scuolabus e con gli altri mezzi comunali. all'interno dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione stradale e di sicurezza.

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli alunni, gli assistenti dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando che gli alunni debbano effettivamente scendere ed in caso di situazioni di potenziale pericolo avvertire immediatamente l'autista.

Gli alunni della debbono essere riconsegnati ai genitori o a persone autorizzate come previsto del vigente Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico.

Il servizio viene espletato negli orari ed itinerari prestabiliti dal competente Servizio Scolastico del Comune, da compiersi per tutto l'itinerario di accesso alle scuole dell'Infanzia e di ritorno presso le fermate stabilite come punti di raccolta dei bambini.

La ditta affidataria del servizio si impegna ad assicurare il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni della scuola dell'Infanzia, per l'intera durata di ciascun anno scolastico considerato, attraverso l'impiego di **n. 6 assistenti**, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni scuolabus impiegato, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza almeno di **numero 1 (uno)** assistente in possesso di relativa idoneità fisica per l'espletamento delle mansioni di che trattasi.

Il servizio di assistenza e sorveglianza dovrà essere espletato in tutti i giorni di funzionamento delle scuole dell'infanzia e delle altre strutture.

Gli orari di espletamento del servizio potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali.

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte in tempo dal Servizio competente.

Il servizio di sorveglianza ed assistenza ha inizio dall'autorimessa e termina nell'autorimessa stessa.

Articolo 6
VIGILANZA E CONTROLLO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara e di aggiudicazione

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di suoi incaricati, si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, sul rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi di quanto previsto nel presente capitolato e comunque sul buon andamento del servizio.

Articolo 7
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza.

La Ditta non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Quando per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, la Ditta non possa espletare il servizio, la stessa deve darne comunicazione immediata al Servizio del Comune.

L'impresa dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale con i requisiti richiesti; dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa trasmetterà ai Servizi Scolastici l'elenco nominativo del personale adibito al servizio recante i dati anagrafici di ogni operatore e i requisiti culturali. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto Servizio.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero l'Impresa dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria deve incaricare, per il servizio oggetto del presente appalto, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. Il personale è tenuto altresì a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il personale, nell'espletamento del servizio, deve osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare all'Impresa, per i provvedimenti che la medesima vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato.

Il Servizio Scolastico, ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti e/o dei collaboratori dell'impresa, che durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale contestazione scritta. L'impresa potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento delle stesse, provvedere con immediatezza alla sostituzione degli operatori ritenuti da parte del predetto Servizio non idonei all'espletamento del servizio con altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente capitolato.

Articolo 8
RISPETTO DELLE NORME CONTATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa.

L'Impresa aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e dagli accordi

integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedono trattamenti economici "di fatto" inferiori ai contratti suddetti.

L'Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva secondo la normativa vigente nel corso della durata dell'appalto.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Impresa aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

L'Impresa affidataria si impegna, inoltre, a:

- presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;

- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio;

Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento del servizio a tutela degli utenti e degli operatori coinvolti, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale la ditta uscente comunicherà tempestivamente alla ditta aggiudicataria entro quindici giorni dalla scadenza dell'appalto, l'elenco del personale occupato presso i servizi con l'indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore.

In caso di inadempienza da parte della cessante, l'Amministrazione, onde evitare ritardi o problemi nell'esecuzione del servizio, sentite le istanze aziendali delle OO.SS. maggiormente rappresentative, provvederà a fornire gli elenchi in questione alla Ditta aggiudicataria del nuovo appalto, con le indicazioni sopra dettagliate.

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'Impresa e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell'Impresa e il Comune di Acquasanta Terme.

Ai sensi dell'art.50 del D.lgs. 50/2016 l'impresa aggiudicatrice, allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza già prestata agli alunni utilizzatori degli scuolabus comunali, e nel contempo, l'efficienza e l'efficacia del servizio ed il mantenimento dei livelli occupazionali, ai sensi dei vigenti CCNL dei lavoratori del

Settore in materia di cambi di gestione ed alla presente clausola sociale, si obbliga ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente affidatario, a condizione che il numero degli stessi e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore.

Articolo 9
OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare, comunque, il servizio previsto dal presente Capitolato secondo le esigenze e il calendario scolastico.

E' fatto, comunque, obbligo all'assistente e per essa alla ditta appaltatrice:

- di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e quelli eventualmente comunicati dai Servizi Scolastici (Pubblica Istruzione);
- di iniziare la sorveglianza e l'assistenza sin dall'inizio del percorso dello scuolabus salendovi all'autorimessa, e terminarla alla fine del percorso e, comunque quando tutti i bambini ed alunni, nessuno escluso, siano stati consegnati ai genitori od ai loro delegati ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico nelle fermate prestabilite;
- di segnalare all'autista le fermate prestabilite per far salire o scendere i bambini trasportati;
- di allacciare o togliere le cinture di sicurezza ai bambini ed agli alunni;
- di non consentire che altre persone all'infuori di bambini e alunni autorizzati salgano sullo scuolabus;
- di non parlare all'autista se non per motivi strettamente inerenti al servizio in corso;
- di segnalare al Servizio Scolastico eventuali irregolarità e/o inadempienze da parte dell'autista, e quant'altro possa ritenere pregiudizievole per il normale trasporto dei bambini;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite dalle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- mettere in atto, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, tutte le misure di sicurezza fisiche, organizzative e logiche prescritte dalla normativa vigente in materia di riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati, compreso ma non limitato a quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003, o impartite dall'Amministrazione Comunale;
- osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 10
ELENCO DEGLI ASSISTENTI

All'inizio del servizio la Ditta appaltatrice fornirà all'Amministrazione l'elenco delle persone da adibire al servizio di sorveglianza ed assistenza, esibendo per ciascuna di esse copia di documento di riconoscimento (carta di identità, patente di guida, ecc.), e dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, prima dell'inizio del servizio o nel corso di esso, di dare gradimento al servizio di assistenza nei confronti di una qualsiasi delle persone indicate per l'espletamento del servizio stesso qualora ragioni di pubblico interesse consiglino l'allontanamento dal servizio di qualsiasi addetto. La Ditta, o l'interessato, non potrà avanzare alcuna pretesa fermo restando la sua immediata sostituzione. Inoltre, l'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre, prima o nel corso del servizio, le persone addette al

servizio a visita medica collegiale da parte della competente A.S.U.R. per accertarne lo stato di salute psico-fisico.

Articolo 11
ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Responsabile del Servizio Scolastico potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il servizio non venga effettuato secondo le prescrizioni del presente Capitolato di Appalto e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali effettuate, il contratto è risolto di diritto.

Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni, in considerazione della particolarità del servizio di che trattasi, potrà essere ridotto a 2 (due) giorni fermo restando la possibilità di sostituire, anche solo per i suindicati periodi, la ditta aggiudicataria con altra ditta qualora si siano determinati inadempienze che impediscano la regolare prosecuzione del rapporto, con addebito dei costi relativi.

Quanto sopra, fatti salvi i casi di cui alla risoluzione espressa disciplinata dal successivo art. 13.

L'inosservanza degli obblighi concernenti il rapporto di lavoro con il personale dipendente indicati nei precedenti articoli, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza, indicati al precedente articolo 8, determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Nel caso in cui, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, la competenza della erogazione dei servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi fosse attribuita a soggetti diversi dalla stazione appaltante, il contratto stipulato sarà risolto di diritto e non sarà riconosciuto, all'aggiudicatario, alcun compenso se non quello dovuto per il servizio espletato fino alla data della predetta risoluzione e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.

Si rinvia inoltre a quanto previsto dagli articoli 108 -110 D.lgs. 50/2016.

Articolo 13
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto nei casi qui di seguito indicati:

- violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo formali diffide da parte dell'Amministrazione stessa;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio affidato;
- qualora l'Aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato anche in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;

- qualora l'aggiudicatario contravvenga al divieto di cessione del contratto;
- in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto, l'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC di avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste e gli ulteriori danni.

Articolo 14
PENALITA'

Ogni singolo inadempimento di previsioni contrattali da parte della ditta appaltatrice potrà dare luogo all'applicazione di una penale da €. 100,00 ad €. 1.000,00, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata a/r o pec, dal ricevimento della quale la Ditta disporrà di otto giorni per far pervenire le proprie contro deduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le contro deduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Responsabile dei Servizi Scolastici, si provvederà ad applicare la penale, con atto del Responsabile medesimo, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Articolo 15
CAUZIONI

1) CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel capitolato e nella successiva lettera di invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Si rimanda all'art. 93 comma 7.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, potrà, per ragioni di urgenza, escludere dalla procedura di gara la previsione della cauzione provvisoria.

2) CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell'art.103 del Codice l'aggiudicatario dovrà costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore di documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità del servizio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Articolo 16
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. B), del DLgs 50/2016 (Contratti sotto soglia) mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla base di una indagine di mercato avviata con pubblicazione di un avviso per almeno 7 giorni .
La fase di individuazione del contraente sarà espletata dalla SUA della Provincia di Fermo previa trasmissione da parte del Comune, dell'elenco dei cinque operatori sorteggiati e l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. C) del D.lgs. 50/2016 sul costo orario posto a base di gara:

€. 17,94

Il concorrente deve indicare il prezzo orario che è disposto a praticare, I.V.A. esclusa, e il relativo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta sopra indicato (tariffa oraria).
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di una sola Ditta, purché l'offerta sia ritenuta valida e conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta indicata dal presente bando.
L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si potrà non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

Articolo 17
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione alla Ditta appaltatrice sarà erogato in rate mensili posticipate e determinato sulla base dell'effettivo servizio svolto.

Per la liquidazione dei corrispettivi dovranno essere presentate mensilmente regolari fatture elettroniche con allegato l'elenco del personale e il prospetto delle ore di servizio prestate.

Il corrispettivo predetto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la sua verifica da parte dell'ufficio competente.

Articolo 18
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del presente appalto, il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Articolo 19
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Articolo 20
RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, senza alcun onere o altro per il Comune se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso.

Si rinvia inoltre a quanto previsto dall'art.109 D.lgs. 50/2016.

Articolo 21
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'appalto.

Articolo 22
DANNI A PERSONE O A COSE

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. L'Impresa aggiudicataria risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto dell'Impresa medesima e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio stesso.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tale fine l'Impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, con un massimale pari ad €. 5.000.000,00 (cinque milioni).

Art. 23
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all'impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di cui al D. Lgs. 81/2008.
L'impresa aggiudicatrice , si impegna ad informare il Comune di Acquasanta Terme di tutti i rischi connessi all'attività da svolgere negli scuolabus.
Resta a carico dell'impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Articolo 24
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causata all'Amministrazione

Articolo 25
SERVIZI AGGIUNTIVI

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenesse di chiedere altri servizi aggiuntivi non previsti dal presente, ma comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività di assistenza, la ditta è tenuta ad espletarli alle stesse condizioni del contratto in essere e tenendo come riferimento economico quello risultante dall'aggiudicazione del presente servizio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI
P.I. Tommaso Calvaresi